



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **IMPERIA**

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SPITALI	GIUSEPPE ELIO	Presidente e Relatore
☐	DONATO	EUGENIO	Giudice
☐	GIUDICI	GIANBATTISTA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 114/11
depositato il 14/02/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL503T501219/2010 IRAP 2006
IRES
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] S.R.L.
VIA RUFFINI 75 16100 GENOVA GE

difeso da:

AGUSTO AVV. ALBERTO CUPIDO DR. ALFREDO
VIA RUFFINI 7/5 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 114/11

UDIENZA DEL

12/01/2012

ore 15:30

SENTENZA

N°

35/03/12

PRONUNCIATA IL:

12 GEN. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 GEN. 2012

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Imperia, avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe, concernente le imposte IRAP-IRES Anno 2006.

A sostegno del ricorso sono stati addotti articolati motivi: in via preliminare viene chiesta declaratoria d'illegittimità per violazione dell'art. 12 comma 2 Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente); nel merito viene contestata la riconduzione a base imponibile di costi ritenuti dall'Ufficio privi dei requisiti di certezza e di competenza. Parte ricorrente conclude chiedendo in via principale la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato, con sua conseguente revoca; in via di stretto subordine la rideterminazione dell'entità della pretesa tributaria, condannando la ricorrente al pagamento della minore somma accertata, mandandola assolta da ogni altra domanda formulata dall'Amministrazione Finanziaria. Vinte le spese del giudizio.

 L'Ufficio, nella controdeduzione agli atti ha sollevato in via preliminare e pregiudiziale eccezione d'inammissibilità del ricorso per tardività; in subordine la reiezione del ricorso nel merito; vinte le spese.

Nelle more processuali la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione, subordinandola alla prestazione di idonea garanzia assicurativa.

La causa è stata discussa all'udienza del 12 Gennaio 2012: i rappresentanti delle parti hanno ampiamente illustrato le rispettive difese scritte. Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, il Collegio si è ritirato in Camere di Consiglio e – udito il Relatore – ha deciso come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti non possono essere accolte.

La violazione dell'art. 12 comma 2 Legge 212/2000 appare evidente perché  s.r.l. non è stata informata delle ragioni che giustificavano la verifica. La Suprema Corte però, con sentenze 8344/2001 e 4987/2002, ha ribadito che la suddetta carenza non determina l'inutilizzabilità degli



elementi acquisiti. In sostanza i dati raccolti irrualmente sono utilizzabili "in mancanza di una specifica previsione".

L'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso non può essere condivisa. Nella memoria difensiva 22.12.2011 parte ricorrente, ha esaurientemente effettuato la ricostruzione temporale della successione dei tre diversi termini di cui poteva godere a norma di legge: il primo di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs 546/92; il secondo di 46 giorni di sospensione feriale ex lege 742/69; il terzo di 90 giorni ex art. 6 comma 3 D.Lgs 218/97. Tenuto conto della proroga a giorno feriale immediatamente successivo, in caso di scadenza nei giorni festivi, non è dato ravvisare la tardità invocata dall'Ufficio.

Per quanto riguarda il merito e cioè la riconduzione a base imponibile di costi ritenuti privi dei requisiti di certezza e di competenza, l'Ufficio solleva una serie di contestazioni richiamando altresì il p.v.c. agli atti.

Parte ricorrente, con un'ampia ed analitica disamina delle singole voci, corredata ha numerose produzioni, ha fornito articolato supporto alla deducibilità dei contestati costi, in quanto riferibili all'esercizio di competenza, determinati nell'ammontare ed inerenti all'attività aziendale. Per contrastare tale linea difensiva sarebbe stato necessario verificare, tramite controlli bancari incrociati, entità e modalità dei versamenti effettuati.

Aggiungasi che la congruità e la coerenza della posizione di MEGA s.r.l. rendono poco credibile una rilevante rideterminazione dell'imponibile.

Infine l'asserita genericità di numerose fatture sarebbe al limite imputabile al soggetto che le ha emesse e non al soggetto che le ha ricevute.

La Commissione ritiene pertanto di accogliere il ricorso sotto il profilo del merito; conseguentemente vengono meno le sanzioni irrogate.

La complessità del giudizio sotto il profilo contabile e normativo integra giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.



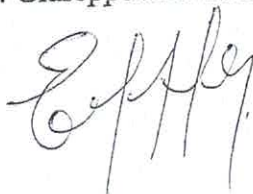
PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato; spese compensate.

Così deciso ad Imperia il 12 Gennaio 2012

Il Presidente Relatore

Avv. Giuseppe Elio SPITALI



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA

LA PRESENTE E' COPIA AUTENTICA DELL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO ED E' COMPOSTA
DI N° QUATTRO FACCIE.

IMPERIA 24/01/2012

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

